

**Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.**

**Art. 10**

*(Regolamento di attuazione)*

1. Con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2, le pubblicazioni escluse di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui agli interventi previsti ai capi II, III e IV, nonché le misure degli incentivi di cui ai capi II e III, e le forme di priorità incentivanti di cui all'articolo 8, comma 5, e articolo 9, comma 5.

2. Il regolamento è emanato previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.